

ACCORDO DI FORNITURA PER PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE – ANNO 2023

Il presente contratto viene stipulato fra:

l'Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara, con sede legale a Ferrara, via Cassoli n. 30, C.F. e P. IVA 01295960387, nella persona del Direttore Generale Dott.ssa Monica Calamai,

e

la Società CIEMME s.r.l. con sede legale in Via Irnerio 10, 40138 - Bologna - C.F./P.L 03835350376, nella persona dell'Amministratore Unico Dott. Federico Monti, che agisce in qualità di legale rappresentante, **e sarà valevole per l'anno 2023**, sostituendo, per tale periodo, l'accordo precedentemente sottoscritto con riferimento al triennio 2021-2023, e riguardando la fornitura di prestazioni specialistiche per le discipline di:

- Recupero e Riabilitazione;
- Neurologia;
- Ortopedia;
- Urologia;
- Radiologia.

rivolte a cittadini residenti nella Provincia di Ferrara, da erogarsi presso le strutture della società:

- Poliambulatorio di Mesola Via Pomposa, 26, 44026 Mesola (FE)
- Poliambulatorio Vitalis Via Ravenna 163, 44124 Ferrara (FE)
- Poliambulatorio di S. Agostino, Via E. Facchini, 34, 44047 Terre del Reno - S. Agostino (FE).

PREMESSA

La definizione del presente Accordo è finalizzata al miglioramento del governo della domanda di prestazioni specialistiche, in relazione a quanto previsto dalle DD.GG.RR. n. 1035/2009 *“Strategia regionale per il miglioramento dell'accesso ai servizi di specialistica ambulatoriale in applicazione della DGR 1532/2006”*, n. 1238/2022 *Accordo quadro Regione-ANISAP 2022-2025* e n. 603/2019 *“Piano regionale di governo delle liste di attesa (PRGLA) per il triennio 2019-2021”*.

Le strutture CIEMME:

- Poliambulatorio Vitalis,
- Poliambulatorio di Mesola,
- Poliambulatorio di Sant'Agostino

operano in regime di **accreditamento istituzionale** sulla base del seguente documento: **Determina RER n. 3882 del 24/02/23** *“Poliambulatorio privato Vitalis di Ferrara, Poliambulatorio privato Sant'Agostino di Terre del Reno - Sant'Agostino (FE), Poliambulatorio privato Terme Acquabios di Minerbio (BO), Poliambulatorio privato Poliambulatorio Mesola di Mesola (FE) - Variazione per ampliamento attività dell'accreditamento già concesso con la propria determinazione n. 11409 del 14/06/2022”*.

In particolare, il **Poliambulatorio Vitalis** risulta accreditato per:

- **visite ed altre prestazioni erogabili in ambulatorio medico di:**
 - **Neurologia** con l'inclusione di Laboratorio di Elettromiografia (EMG) ed esclusione di Laboratorio di Elettroencefalografia / Poligrafia, Laboratorio di Esplorazione funzionale del Sistema nervoso vegetativo, Laboratorio di Medicina del sonno, Laboratorio di Neuropsicologia, Laboratorio di Neurosonologia
Prestazioni di base e speciali, Laboratorio potenziali evocati e Prestazioni di Video-EEG e Video-Poligrafia
 - **Urologia**
 - **Angiologia**
 - **Cardiologia** con esclusione di TILT Test, Elettrocardiografia dinamica, Elettrocardiografia da sforzo e Attività di Cardiologia pediatrica
 - **Dermatologia**
 - **Fisiokinesiterapia e rieducazione funzionale** (Recupero e riabilitazione funzionale)
 - **Medicina generale**
 - **Ortopedia e traumatologia** con esclusione di Attività traumatologica
 - **Otorinolaringoiatria**
 - **Reumatologia**
- **Attività di diagnostica per immagini: Radiologia convenzionale, RM 1,5 Tesla e RM 3 Tesla, RM settoriale 0,25 Tesla, TC, Ecografia**
- **Presidio ambulatoriale di medicina fisica e riabilitazione**
- **Funzione di governo aziendale della formazione continua;**

il **Poliambulatorio privato Sant'Agostino** risulta accreditato per:

- **visite ed altre prestazioni erogabili in ambulatorio medico di:**
 - **Chirurgia vascolare** (solo visite)
 - **Dermatologia**
 - **Fisiatria** (ad esclusione di prestazioni che prevedono l'uso di apparecchiature elettromedicali)
 - **Gastroenterologia**
 - **Ortopedia e traumatologia**
- **Presidio ambulatoriale di medicina fisica e riabilitazione**
- **Attività di diagnostica per immagini** (limitatamente a ecografie)
- **Funzione di governo aziendale della formazione continua;**

il **Poliambulatorio di Mesola** risulta accreditato per:

- **visite ed altre prestazioni erogabili in ambulatorio medico di:**
 - **Angiologia**
 - **Medicina fisica e riabilitativa (Recupero e riabilitazione funzionale)**
 - **Neurologia** con l'esclusione di Laboratorio di Elettroencefalografia / Poligrafia, Laboratorio di Elettromiografia (EMG), Laboratorio di Esplorazione funzionale del Sistema nervoso vegetativo, Laboratorio di Medicina del sonno, Laboratorio di Neuropsicologia, Laboratorio di Neurosonologia Prestazioni di base e speciali, Laboratorio potenziali evocati e Prestazioni di Video-EEG e Video-Poligrafia
 - **Ortopedia e traumatologia** con esclusione di Attività traumatologica

- **Presidio ambulatoriale di medicina fisica e riabilitazione**

- **Attività di diagnostica per immagini** (limitatamente a ecografie)

- **Funzione di governo aziendale della formazione continua.**

Per quanto riguarda il miglioramento dell'appropriatezza di erogazione delle prestazioni specialistiche nella disciplina di Riabilitazione e Rieducazione Funzionale, è opportuno prendere in considerazione i seguenti aspetti:

- è necessario consolidare il consumo di prestazioni di Riabilitazione e Rieducazione Funzionale (d'ora in poi RRF) da parte di residenti nella provincia di Ferrara presso le strutture provinciali, con particolare attenzione al regime ambulatoriale;
- la Società CIEMME s.r.l. è soggetto istituzionalmente accreditato con il Servizio Sanitario Nazionale all'esercizio delle funzioni relative alla branca di Fisiocinesiterapia e Rieducazione Funzionale, possiede professionalità e strutture adeguate, idonee attrezzature ed i margini operativi necessari per garantire la messa in atto di progetti speciali mirati al recupero/contenimento della mobilità passiva, anche in considerazione dell'ubicazione delle strutture;
- la Società CIEMME s.r.l. garantisce il perseguimento degli obiettivi di appropriatezza clinico assistenziale previsti dai Livelli Essenziali di Assistenza (d'ora in poi LEA) e dalle linee guida proposte dalle principali Società Scientifiche nazionali nell'ambito delle discipline trattate, con particolare riferimento al concetto assolutamente centrale della "presa in carico del paziente" e del conseguente adeguamento del piano terapeutico.

Il presente Accordo è redatto in conformità alle indicazioni di cui:

1. all'art. 8 quinquies - comma 2° del Decreto Legislativo n. 229/99 "NORME PER LA RAZIONALIZZAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE, A NORMA DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 30 NOVEMBRE 1988, N° 419" e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi del quale la Regione e le Aziende Unità Sanitarie Locali, anche attraverso valutazioni comparative della qualità e dei costi, definiscono accordi con le strutture pubbliche ed equiparate e stipulano contratti con quelle private ed i professionisti accreditati finalizzati all'erogazione di prestazioni assistenziali;

2. alla Delibera di Giunta Regionale n. 426 del 1° Marzo 2000 ad oggetto "LINEE GUIDA E CRITERI PER LA DEFINIZIONE DEGLI ACCORDI E LA STIPULA DEI CONTRATTI";
3. all'Accordo Quadro tra la Regione Emilia-Romagna e l'Associazione delle Istituzioni Sanitarie Ambulatoriali Private (ANISAP) in materia di Assistenza Specialistica Ambulatoriale – Quadriennio 2022-2025 – recepito con DGR N. 1238 del 25 luglio 2022;
4. alla Delibera di Giunta Regionale n. 603 del 15 aprile 2019 “PIANO REGIONALE DI GOVERNO DELLE LISTE DI ATTESA (PRGLA) PER IL TRIENNIO 2019-2021”;
5. alle Deliberazioni n. 162 del 29/07/2021 dell’Ausl di Ferrara “Approvazione del progetto di potenziamento dell’attività diagnostica radiologica presso la provincia di Ferrara” e n. 207 del 07/10/2021 di rettifica della delibera 162/21.

Le parti firmatarie del presente Accordo condividono i seguenti obiettivi:

- a) lo sviluppo della collaborazione pubblico-privato tesa a migliorare modalità e tempi di risposta alla domanda di prestazioni sanitarie, attraverso integrazioni e partecipazioni sinergiche;
- b) la salvaguardia del principio di libera scelta del luogo di cura, nel pieno rispetto di quanto dettato dai Livelli Essenziali di Assistenza in termini di prestazioni appropriate da garantire alla popolazione;
- c) l’efficiente ed appropriato uso delle risorse disponibili nell’ambito dei budget di spesa programmati dalla Regione Emilia-Romagna per le proprie Aziende;
- d) la messa a punto di “progetti speciali” relativi a temi di particolare rilevanza;
- e) il recupero dei flussi di mobilità passiva per le prestazioni oggetto dell’accordo.

TUTTO CIO’ RICHIAMATO E PREMESSO

le parti intendono regolare la produzione di prestazioni sanitarie di specialistica da parte della Società CIEMME s.r.l. per l’anno 2023 a favore dei cittadini residenti nella provincia di Ferrara e a tal fine

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1 - PRESTAZIONI

Le prestazioni oggetto del presente accordo sono quelle descritte nell’allegato 1 “COMMITTENZA 2023 – DETTAGLIO PRESTAZIONI”, e dovranno essere programmate in maniera uniforme nel corso dell’anno e fornite con garanzia di continuità assistenziale mediante la "presa in carico del paziente".

I volumi indicati nell’allegato sopracitato sono da considerarsi indicativi; l’offerta di prestazioni dovrà rispondere a requisiti di flessibilità per il perseguimento dell’obiettivo del contenimento dei tempi di attesa di cui alla DGR

603/2019. A tal fine potrà essere richiesta una rimodulazione temporanea delle agende di prenotazione con una variazione di +/- 10% per tipologia di prestazione, in base agli indici di performance monitorati dal livello regionale.

Con riferimento alla disciplina di RRF, le prestazioni che verranno fornite dalla società CIEMME s.r.l. sono quelle previste dalla vigente normativa in tema di LEA.

In aggiunta a tali prestazioni vengono commissionate le ulteriori prestazioni descritte all'allegato 2 "PROGETTO AGGIUNTIVO DIAGNOSTICA RADIOLOGICA – RECUPERO MOBILITA' PASSIVA" rispetto alle quali si rimanda all'articolo 5 del presente Accordo.

ART. 2 - ACCESSO ALLE STRUTTURE

L'accesso alle prestazioni, da parte di cittadini residenti nel territorio di competenza dell'Azienda USL di Ferrara, potrà avvenire nei seguenti casi:

- a) attraverso CUP, previa prescrizione di visita specialistica di primo accesso (Visita o visita di controllo) con priorità D, B, P da parte del medico di medicina generale;
- b) cittadini in possesso di piano terapeutico individuale, prescritto da parte di specialisti ambulatoriali accreditati pubblici o privati operanti presso le Strutture CIEMME nelle discipline di fisioterapia, ortopedia/traumatologia (come nel caso di invio post-operatorio secondo protocollo già condiviso oppure come nel caso di invio da altra struttura pubblica).

Si precisa inoltre che il primo accesso alle prestazioni anche da parte di cittadini residenti in altre Usl della Regione o fuori Regione, dovranno avvenire tramite CUP, come esplicitato dalla Nota RER n.510035 del 5/6/19 "Chiarimenti Accordo stipulato tra la Regione ed ANISAP Emilia Romagna (DGR 167/2019)" e ribadito nel vigente Accordo RER-ANISAP.

ART. 3 – ADEGUAMENTI INFORMATICI

La Società CIEMME si impegna a realizzare con oneri a carico della stessa, le seguenti attività:

- Implementazione di tutte le funzionalità necessarie all'ingresso nella rete SOLE in particolare finalizzate all'invio del referto al Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE);
- Verifica dell'operatività di tutte le funzionalità necessarie alla visualizzazione ed erogazione delle ricette dematerializzate, secondo le regole previste dal flusso ministeriale;
- Entrambe le parti si impegnano inoltre a concordare l'integrazione degli applicativi o altre modalità operative per consentire la consultazione delle informazioni relative al pagamento del ticket e la gestione della riscossione dei ticket riferiti a doppi appuntamenti in strutture diverse ma facenti capo a un'unica ricetta;
- Al fine di verificare l'effettivo volume di prestazioni erogate si richiede a società CIEMME s.r.l. di implementare il ritorno dell'erogato attraverso il sistema CUP;
- Preso atto che dal 2006, con la Legge Finanziaria ed il relativo Piano di contenimento dei tempi d'attesa, è stato introdotto il divieto di sospendere le attività di prenotazione delle prestazioni, la Società CIEMME s.r.l. si

impegna ad una gestione efficiente delle agende e, quindi, a fornire la programmazione delle agende a cadenza mensile con una profondità temporale di almeno 6 (sei) mesi. Al fine di garantire un governo dell'offerta senza soluzione di continuità, l'Azienda USL, in caso di mancata presentazione/proiezione delle agende da parte di Società CIEMME s.r.l., provvederà a mantenere aperte le stesse, programmando i posti con la struttura identica all'ultimo mese oggetto di offerta. La responsabilità della gestione degli utenti prenotati e delle eventuali variazioni è a carico di Società CIEMME s.r.l.;

- La Società CIEMME s.r.l., come indicato all'articolo 2 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) di cui al D. Lgs. n.82/2005, si impegna a aderire al protocollo operativo del sistema PagoPA® sia per l'incasso del pagamento che per la gestione della programmazione e gestione delle agende e delle prestazioni.

ART. 4 – VALORIZZAZIONE DELL'ACCORDO DI COMMITTENZA 2023 CON ESCLUSIONE DELL'ATTIVITA' DI DIAGNOSTICA RADIOLOGICA DI CUI ALL'ART. 5

Il tetto di spesa complessivo dedicato ai residenti in provincia di Ferrara viene fissato in euro 510.000,00 al netto dei ticket incassati dalla Società CIEMME, per quanto attiene la produzione di prestazioni afferenti le discipline storicamente oggetto di committenza, di cui all'allegato 1 (esclusa pertanto la committenza aggiuntiva di cui all'articolo 5 e all'allegato 2).

Con riferimento all'incasso dei ticket, si precisa che in caso di ricetta che da luogo a due diversi appuntamenti le procedure di incasso sono così definite:

- 1) prestazioni erogate da un soggetto pubblico e da una struttura privata accreditata: incassa sempre il soggetto pubblico, anche se è il secondo erogatore;
- 2) prestazioni erogate da due strutture private accreditate: incassa sempre il primo erogatore.

Le prestazioni dovranno essere fatturate secondo le tariffe vigenti previste dalla normativa regionale, fatte salve eventuali modifiche tariffarie introdotte da disposizioni nazionali o regionali in materia, che dovessero intervenire in vigenza di contratto.

ART. 5 – PROGETTO “POTENZIAMENTO ATTIVITA' DIAGNOSTICA RADIOLOGICA PER RECUPERO DI MOBILITA PASSIVA EXTRAREGIONALE”

In via sperimentale e ai sensi della Deliberazione n. 162 del 29/07/2021 dell'Ausl di Ferrara “Approvazione del progetto di potenziamento dell'attività diagnostica radiologica presso la provincia di Ferrara” e dell'ampliamento dell'accreditamento del Poliambulatorio VITALIS di cui alla Determina Regionale n.3882 del 20/02/2023, **si commissionano per l'anno 2023 le ulteriori prestazioni di radiologia, descritte all'allegato 2 “PROGETTO AGGIUNTIVO DIAGNOSTICA RADIOLOGICA – RECUPERO MOBILITA' PASSIVA”, per un importo massimo di 600.000 euro (al netto dei ticket incassati e dello sconto sottoindicato).**

Con riferimento all'incasso dei ticket, si precisa che in caso di ricetta che dà luogo a due diversi appuntamenti le procedure di incasso sono così definite:

- 1) prestazioni erogate da un soggetto pubblico e da una struttura privata accreditata: incassa sempre il soggetto pubblico, anche se è il secondo erogatore;
- 2) prestazioni erogate da due strutture private accreditate: incassa sempre il primo erogatore.

Alle prestazioni dovrà essere applicato il 5% di sconto sulla tariffa vigente.

Le prestazioni dovranno essere fatturate secondo le tariffe vigenti previste dalla normativa regionale, fatte salve eventuali modifiche tariffarie introdotte da disposizioni nazionali o regionali in materia, che dovessero intervenire in vigenza di contratto e con applicazione dello sconto concordato.

L'importo verrà:

- corrisposto per il 70% alla Società Ciemme entro 60 giorni dalla data di ricevimento delle relative fatture;
- per il restante 30% subordinato alla verifica di un effettivo recupero di mobilità passiva extra regionale per le prestazioni oggetto del presente articolo.

Il recupero della mobilità passiva extra regionale verrà verificato quale riduzione rispetto all'anno 2022 utilizzando i dati relativi all'anno 2023, così come validati a seguito dell'approvazione delle matrici di mobilità interregionale in sede di intesa in Conferenza Stato – Regioni.

[Art.5.1 Fatturazione relativa al progetto](#)

Per consentire la gestione del presente progetto, occorrerà pertanto che le prestazioni di cui all'allegato 2 vengano fatturate separatamente rispetto a quelle relative all'articolo 4, secondo le temporalità e le modalità riportate di seguito:

- a fine mese, alla conclusione dell'attività erogata, la struttura procede all'emissione di una fattura per un valore pari al 70% dell'importo delle prestazioni erogate (al netto dello sconto del 5% sulla tariffa e al netto del ticket) corredata da 2 allegati:
 - il primo riepilogativo della tipologia e della quantità di prestazioni erogate, ai fini della verifica di allineamento ai dati validati in banca dati ufficiale ASA,
 - il secondo esplicativo del calcolo dell'importo fatturato.Tale fattura, previ controlli anagrafici e di allineamento alla banca dati, verrà pagata entro 60 giorni dal ricevimento;
- alla data in cui saranno disponibili i dati relativi alla mobilità interregionale dell'anno 2023, in caso di accertata verifica da parte dell'Azienda USL del recupero della mobilità passiva extra regionale, inteso quale riduzione nel 2023 rispetto all'anno 2022, per le prestazioni oggetto del presente articolo, di accessi presso strutture ubicate fuori Regione da parte di assistiti residenti nella provincia di Ferrara, la struttura procederà all'emissione di una fattura per un valore pari al 30% dell'importo delle prestazioni erogate (al

netto dello sconto del 5% sulla tariffa e al netto del ticket). Tale fattura verrà pagata entro 60 giorni dal ricevimento della stessa.

Art.5.2 Implementazione FLUSSO GRANDI APPARECCHIATURE

Ciemme si impegna ad ottemperare agli obblighi informativi previsti dal Ministero della Salute per il monitoraggio delle Grandi Apparecchiature Sanitarie (GrAp) in uso presso le strutture, sulla base di quanto previsto dal DM 22.04.2014 e dalla circolare n. 11 trasmessa con nota Regionale prot. 678940 del 21/09/2015 e s.m.i..

Art.5.3 Adeguamento costante delle tecnologie utilizzate

Le tecnologie utilizzate per erogare le prestazioni di cui alla presente convenzione devono risultare allo stato dell'arte nell'arco di durata contrattuale, dove per stato dell'arte si intende regolarmente mantenute secondo le indicazioni del fabbricante e tempestivamente aggiornate laddove previsto dal fabbricante sia a livello hardware sia a livello software alla più recente versione disponibile. Dovranno essere garantite le integrazioni delle modalità le cui prestazioni sono oggetto di convenzione verso i dipartimenti aziendali (es. PACS, CIS, ecc.) in conformità con i profili IHE se esistenti (es. XDS, ecc.) o in ogni caso tramite integrazioni standard (es. DICOM, ecc.) allo scopo di disporre delle informazioni diagnostiche / terapeutiche dei pazienti trattati in linea con quelle aziendali nell'ambito di quanto consentito dal quadro regolatorio in vigore (es. privacy) e secondo specifiche procedure che verranno condivise.

ART. 6 – UTILIZZO ATTREZZATURE DI DIAGNOSTICA PESANTE DA PARTE DI PROFESSIONISTI AUSL

Inoltre, è previsto che i professionisti dell'AUSL di Ferrara possano utilizzare le tecnologie di ultima generazione del Poliambulatorio Vitalis, recandosi nelle strutture della Società Ciemme, in seguito ad esigenze legate a fermo-macchina dell'Azienda USL, ad esigenze legate all'implementazione dell'attività ordinaria per la riduzione dei tempi di attesa o a specifici progetti di miglioramento sulla base di appositi accordi sottoscritti tra le parti.

Tale attività, che comporta l'affitto delle attrezzature, verrà remunerata al Poliambulatorio Vitalis attraverso la corresponsione del 25% della tariffa per singola prestazione.

ART. 7 - MODALITA' DI PAGAMENTO

Il soggetto contraente si impegna ad assolvere gli obblighi informativi nei confronti della Regione E-R, così come previsto dalle Circolari regionali n° 9 del 28/11/2008 e n° 2 del 16/2/2011 e s.m.i. (invio del flusso ASA contenente i dati di attività). Soltanto le prestazioni accettate nella banca dati regionale concorreranno a determinare gli importi dei pagamenti, previa verifica della residenza degli assistiti.

CIEMME si impegna inoltre a garantire l'assolvimento degli adempimenti connessi al progressivo adeguamento alle indicazioni concernenti il c.d. "NSO" (Nodo Elettronico Smistamento Ordini), adempimento obbligatorio ai fini della liquidazione e pagamento delle fatture a decorrere dal 1.1.2022.

I controlli, la successiva liquidazione e il pagamento delle fatture avverranno entro 60 giorni dal ricevimento delle stesse, fatto salvo l'accertamento della regolarità contributiva e fiscale (DURC e certificato di regolarità fiscale), e fatte salve le modalità di pagamento specificamente concordate con riferimento alle fatture afferenti il progetto descritto all'articolo 5.

In particolare, le fatture relative al 30% dell'importo delle prestazioni di cui all'articolo 5, verranno sospese in attesa della validazione dei dati della mobilità passiva interregionale 2023, a seguito dell'approvazione delle matrici di mobilità interregionale in sede di intesa in Conferenza Stato – Regioni.

Il recupero della mobilità passiva extra regionale verrà verificato quale riduzione rispetto all'anno 2022 per le prestazioni oggetto del progetto sperimentale, e al termine della verifica, tali fatture:

- verranno liquidate e pagate entro 60 giorni in caso di accertato recupero della mobilità,
- dovranno essere stornate attraverso emissione di note di accredito in caso contrario.

7.1 Flussi finanziari connessi alla mobilità interregionale

Per quanto riguarda la mobilità attiva interregionale l'Azienda USL di Ferrara liquiderà in anticipazione le relative fatture, fino a concorrenza dei tetti economici definiti per i pagamenti in acconto dalla normativa regionale in materia e fatta salva la garanzia di compensazione di tali prestazioni nei flussi di mobilità che verranno successivamente validati a livello interregionale.

ART. 8 - MODALITÀ DI CONTROLLO

Al fine di perseguire una più efficace tutela della salute attraverso il miglioramento delle modalità di erogazione delle prestazioni, l'Azienda USL si impegna ad eseguire controlli sull'attività di specialistica ambulatoriale.

I controlli consistono in una verifica di congruità tra le prestazioni inserite nel flusso informativo ASA (attività specialistica ambulatoriale) e quelle effettivamente effettuate e refertate (risultanze cartacee presente nella Società CIEMME s.r.l.).

La definizione del campione di prestazioni da sottoporre a controllo viene effettuata trimestralmente e può comprendere le prestazioni erogate in una o più giornate per trimestre.

L'Azienda USL esegue il controllo della sede di prenotazione delle prestazioni verificando che siano state prenotate tramite CUP o che sia motivata la diversa modalità di prenotazione.

L'Azienda USL si riserva le necessarie verifiche in relazione all'appropriatezza delle prestazioni erogate.

Per ogni prestazione l'Azienda USL controlla la presenza dei seguenti documenti:

- richiesta del MMG;
- prenotazione CUP;
- referto della prestazione specialistica erogata con firma del medico refertante (firma autografa o digitale);
- consenso al trattamento dei dati.

8.1 Esito dei controlli

In caso di carenze relative alla corretta tenuta della documentazione sanitaria e amministrativa, come la mancanza della firma (digitale se previsto o autografa), presenza di firma autografa illeggibile e non riconducibile al professionista o mancanza del timbro del professionista (quando previsto), laddove non si provveda a sanare le situazioni deficitarie entro il termine assegnato dall'organo verificatore, l'importo tariffato non sarà riconosciuto.

8.2 Controlli di qualità clinica

Per alcune branche specialistiche e prestazioni selezionate vengono definiti degli standard di prodotto applicabili ai referti delle prestazioni erogate. Gli standard sono definiti secondo linee guida di società scientifiche nazionali o internazionali riconosciute. Le branche specialistiche oggetto del controllo saranno concordate tra le parti.

Per il 2023 il controllo qualità sarà applicato all'adeguatezza del referto di diagnostica strumentale di ecocolordoppler vascolare. I referti dovranno essere conformi alle linee guida **utilizzando il format allegato**.

È richiesto che il 100% dei referti prodotti sia redatto secondo i requisiti richiesti dalla data di sottoscrizione dell'accordo.

L'AUSL verificherà un campione di referti rappresentativo del volume commissionato a Ciemme. Per le prestazioni i cui i referti saranno identificati come non idonei, se condivise sotto il profilo della loro congruità, non si procederà al pagamento, fatta salva la possibilità di ricorrere alla Commissione Paritetica di cui all'art. 3 dell'Accordo RER/ANISAP vigente.

L'Ausl si riserva di procedere all'individuazione di ulteriori prestazioni da assoggettare a controllo nel periodo di validità del presente accordo.

ART. 9 – ASSICURAZIONE

La struttura privata accreditata garantisce di aver sottoscritto un'adeguata polizza assicurativa a copertura dei danni derivanti dall'esercizio della propria attività. L'Azienda USL di Ferrara è esonerata da qualsiasi tipo di responsabilità derivante dalla esecuzione delle attività di cui al presente accordo.

ART. 10 – NOMINA DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

L'Azienda USL, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito denominato "Regolamento"), designa CIEMME Responsabile del trattamento per lo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo.

In particolare, la designazione ha ad oggetto i dati personali anagrafici dei pazienti nonché i loro dati personali di natura particolare in quanto necessari per la somministrazione delle prestazioni oggetto del presente Accordo. Il Responsabile è tenuto al rispetto della riservatezza, integrità e qualità dei dati e ad utilizzarli esclusivamente per le finalità specificate

e nell'ambito delle attività connesse all'esecuzione del trattamento conformemente alle disposizioni di cui al Regolamento, al Codice e al presente Atto.

Il Responsabile è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Regolamento UE e di ogni altra disposizione normativa in materia di trattamento dei dati personali attualmente in vigore e/o che vengano a modificare, integrare o sostituire l'attuale disciplina e, più precisamente, nel trattamento dei dati affidati, dovrà avere cura di:

- attenersi alle clausole di nomina a Responsabile del trattamento dei dati personali anche in caso di trasferimento di dati personali verso un Paese terzo o un'organizzazione internazionale, laddove autorizzato;
- garantire la riservatezza delle informazioni e dei documenti, dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione;
- trattare i dati personali affidati in modo lecito e secondo correttezza, raccogliere e registrare i dati esclusivamente per gli scopi inerenti all'attività svolta e, comunque, rispettare le disposizioni di cui all'articolo 5 del Regolamento;
- verificare l'esattezza dei dati trasmessi o comunque trattati e, se necessario, aggiornarli, modificarli, rettificarli e/o cancellarli, nei limiti degli accordi stabiliti nell'Accordo e, comunque, assistere il Titolare con misure tecniche e organizzative adeguate al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare stesso di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III del Regolamento, impegnandosi a riscontrare direttamente dette richieste nell'osservanza delle disposizioni di cui al Regolamento, informando il Titolare;
- autorizzare al trattamento i soggetti dei quali si avvale per svolgerlo, fornendo loro le istruzioni relative alle operazioni da compiere, affinché il trattamento avvenga in conformità alla legge, per gli scopi e le finalità previste nell'Accordo, secondo correttezza nel rispetto di misure adeguate di sicurezza.

Le parti danno atto che, in ogni caso, gli obblighi di fornire le informazioni di cui all'art. 13 e 14 del Reg. UE 2016/679 e di acquisire il consenso al trattamento dei dati, laddove necessario, competono all'Azienda Sanitaria.

Il Responsabile ha l'obbligo di attribuire ai soggetti autorizzati al trattamento gli stessi obblighi di segretezza e riservatezza gravanti sul personale del Titolare e di sensibilizzare e formare adeguatamente tutti i predetti soggetti alla corretta gestione dei dati personali trattati per conto del Titolare e al rispetto del Regolamento, del Codice e, in genere, delle norme e delle prassi in materia di protezione dei dati personali.

L' AUSL, ai sensi dell'art. 28, comma 2, del Regolamento, conferisce al Responsabile nominato il potere di designare altri responsabili del trattamento, purché stabiliti nell'Unione Europea, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 28 del Regolamento UE, nel caso in cui la stessa, per il trattamento dei dati, si avvalga di persone fisiche o giuridiche alle quali abbia eventualmente conferito il compito di svolgere servizi e/o prestazioni di competenza del Responsabile principale.

In tal caso il Responsabile è tenuto a darne avviso ad AUSL, anche ai sensi e ai fini dell'art. 28, comma 2, secondo periodo, del Regolamento e ad imporre nel relativo contratto al sub responsabile tutti gli obblighi contenuti nel presente Accordo a carico del Fornitore. Entro 30 giorni dalla predetta comunicazione, il Titolare potrà opporsi alla predetta designazione.

Il Responsabile è tenuto compilare, conservare ed aggiornare periodicamente il Registro dei Trattamenti che, in caso di richiesta, dovrà essere condiviso con il Titolare, limitatamente ai dati trattati in nome e per conto di quest'ultimo.

Il Responsabile ha l'onere di individuare e adottare le misure di sicurezza previste dall'art. 32 del Regolamento al fine

di ridurre al minimo i rischi di distruzione, di perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità del trattamento stesso dei dati personali e, comunque, relativamente ai trattamenti per i quali è stato designato, di assistere il Titolare al fine di garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile.

Il Responsabile è tenuto a notificare al Titolare, nel minore tempo possibile, e comunque non oltre 12 ore da quando ne abbia avuto conoscenza, qualsiasi ipotesi di violazione dei dati personali (quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: distruzione, perdita, alterazione, divulgazione o accesso non autorizzato ai dati personali da lui trattati) che faccia sorgere l'obbligo del Titolare di procedere agli adempimenti di cui agli articoli 33 e 34 del Regolamento, ivi incluse quelle che abbiano riguardato i propri sub-fornitori e/o sub-agenti. Il Responsabile è altresì tenuto a collaborare tempestivamente con il Titolare ai fini degli adempimenti di notifica e comunicazione di cui ai predetti articoli 33 e 34 del Regolamento, anche compilando formulari e questionari che il Titolare intenda sottoporli per le vie brevi.

La designazione a Responsabile sarà valida per la durata dell'Accordo e si considererà revocata a completamento dell'incarico e/o al venir meno, per qualsiasi causa, dell'Accordo. I dati trattati per conto del Titolare devono essere conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi e alle finalità contrattuali fatto salvo il rinvio a specifiche tempistiche previste dalle normative di settore. All'atto della cessazione delle operazioni di trattamento o su richiesta del Titolare, il Responsabile dovrà provvedere ad eliminare definitivamente dal proprio sistema informativo e dagli archivi cartacei i medesimi dati o copie degli stessi non oltre i 60 giorni dalla richiesta, dandone conferma per iscritto al Titolare.

Laddove i dati personali, previa autorizzazione dell'AUSL, vengano trasferiti e/o comunicati dal Responsabile al di fuori dell'Unione Europea o in un territorio con un livello di protezione dei dati non riconosciuto dalla Commissione Europea, devono essere comunicate le misure volte per garantire un'adeguata tutela della riservatezza e della genuinità del dato come previsto dal Regolamento UE. Il Responsabile garantisce al Titolare la possibilità di effettuare verifiche sulla correttezza e liceità dei trattamenti effettuati e, comunque, finalizzate a verificare il rispetto del Regolamento, del Codice e del presente Accordo.

Il Responsabile si impegna a offrire ogni supporto necessario a tale attività di verifica, rispondendo alle richieste di informazioni e chiarimenti, rendendosi, altresì, disponibile alla compilazione di questionari, fornendo la documentazione eventualmente richiesta nonché consentendo l'accesso ai propri locali e sistemi al Titolare, anche per il tramite di un incaricato.

Il Titolare deve essere tenuto indenne per ogni perdita, costo, spesa, multa, sanzione, danno derivante da violazioni dalle clausole contrattuali previste nella presente nomina poste in essere dal Responsabile.

ART. 11 – ADEMPIMENTI AI SENSI DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

La Struttura privata accreditata dovrà attenersi agli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici approvato con DPR n. 62/2013 e dal vigente Codice di Comportamento aziendale reperibile

all'indirizzo <http://at.ausl.fe.it/disposizioni-general/atti-general/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta> e a tal fine dichiara di averne preso visione, garantendo il rispetto delle disposizioni in esso contenute.

La Struttura inoltre ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 comma 42 lett. L della legge 6 novembre 2012 n. 190 e s.m.i. recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", garantisce di non assumere personale cessato dal rapporto di pubblico impiego, fino ai tre anni successivi alla cessazione, che, negli ultimi tre anni di servizio, abbia, in qualità di dipendente dell'Azienda Sanitaria, esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della medesima di cui fosse destinataria la Società.

Il personale con queste caratteristiche non può infatti svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

L'onere della verifica della veridicità di quanto dichiarato dal collaboratore per mezzo di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dallo stesso sottoscritto preventivamente alla stipula del contratto di lavoro è in capo alla struttura.

La validità del presente accordo è subordinata alla correttezza e completezza della documentazione antimafia ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" ed in particolare il libro II recante "Nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia" e ss.mm.ii.

La Struttura è tenuta altresì a fornire all'Azienda USL di Ferrara la documentazione strumentale alla certificazione sopracitata nonché a comunicare tempestivamente ogni modifica che dovesse intervenire negli assetti proprietari nella struttura di impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi (art. 10 sexies, punto 11, L. 575/65).

Nei confronti della Struttura non deve, altresì, esservi una comunicazione da parte della Prefettura di un'informativa antimafia da cui emerga la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 d.lgs. 159/2011 o di un tentativo d'infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 84, comma 4 d.lgs. 159/2011 ed all'articolo 91, comma 6 d.lgs. 159/2011, che determinano l'incapacità della Struttura di essere parte contrattuale della pubblica amministrazione.

ARTICOLO 12 – DIRETTIVA IN MATERIA DI INFORMAZIONE SCIENTIFICA – E PANTOUFLAGE

Nel rispetto delle indicazioni poste dalla DGR 2309/2016 e delle note della DGSPW PG/2017/318350 del 28/04/2017 e PG/2020/0048793 del 23/01/2020 e ss.mm. in materia di informazione scientifica del farmaco nell'ambito del Servizio Sanitario Regionale, la Società CIEMME s.r.l. dovrà produrre all'Azienda USL di Ferrara i regolamenti attuativi predisposti e affiggere l'apposita cartellonistica. In particolare, deve essere preferito l'accesso in video call degli informatori medico scientifici. Gli accessi in presenza dovranno comunque essere soggetti a programmazione.

La Legge 190/2012 ha inserito all' art. 53 del D. lgs. n. 165/2001 il comma 16 ter, il divieto di pantouflage, che preclude ai dipendenti pubblici, che abbiano esercitato funzioni di responsabilità, di instaurare rapporti di lavoro (per un periodo di tre anni) con i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione di appartenenza. Pertanto, le strutture della Società CIEMME s.r.l. devono astenersi dall'attribuire detti incarichi.

ART. 13 – INCOMPATIBILITA'

Ai sensi dell'art. 4, comma 7 della legge n. 412/1991 e successiva norme, in particolare dall'art. 1 della Legge n.662/1996, si conferma l'incompatibilità del personale dipendente del SSN, nonché del restante personale che comunque intrattiene rapporti di tipo sanitario con il SSN a titolo convenzionale o anche libero- professionale, a prestare la propria attività nei confronti delle Strutture private Accreditate, fatta salva la normativa speciale derogatoria emanata in occasione della diffusione del virus Covid-19.

Con la sottoscrizione del presente contratto la Struttura privata accreditata attesta che, per tutta la durata del contratto, in capo al proprio personale non sussistono situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente. CIEMME si impegna all'invio dell'elenco aggiornato del personale sanitario che intrattiene rapporti con la struttura privata accreditata all'indirizzo PEC affariistituzionali@pec.ausl.fe.it, specificando le qualifiche, le specializzazioni conseguite e l'attività specialistica svolta e a corredo degli elenchi nominativi dovranno essere presenti le certificazioni di compatibilità per il personale medico.

CIEMME si impegna a trasmettere, successivamente, anche eventuali modifiche o integrazioni che dovessero subentrare in corso d'anno, con cadenza semestrale.

L'Ausl si impegna a fornire a CIEMME il nominativo delle figure di personale delle quali sia venuta a conoscenza come potenzialmente incompatibili, anche in contrasto con le autocertificazioni prodotte alla struttura. Tale disciplina è propedeutica a permettere alla struttura un efficace controllo delle figure incompatibili, non essendo permesso alla struttura di conoscere gli organici del personale pubblico né la loro posizione in convenzione con l'Ente Pubblico.

ART. 14 - CONTROVERSIE

La decisione di ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione ai reciproci adempimenti del presente contratto sarà rimessa all'Autorità Giudiziaria Ordinaria. A tal fine le parti individuano quale Foro competente quello di Ferrara.

ART. 15- DURATA

Il presente accordo ha validità ed efficacia per l'anno 2023 e supera pertanto l'accordo precedentemente sottoscritto riferito al triennio 2021-2023.

Le parti concordano che l'accordo è efficace anche dopo la data di scadenza, per il tempo strettamente necessario alla formalizzazione del nuovo accordo, al fine di non interrompere l'erogazione di prestazioni sanitarie previste dai Livelli Essenziali di Assistenza.

Sia per la parte normativa che per quella economica sono fatte salve diverse e successive determinazioni nazionali o regionali che dovessero intervenire in vigenza di contratto.

Per quanto riguarda il progetto “potenziamento attività diagnostica radiologica per recupero di mobilità passiva extra regionale” di cui all’art. 5 del presente contratto, le parti provvederanno a definirne la continuità e i valori economici per gli anni successivi in modo graduale rispetto al progetto di cui alla Delibera Ausl n. 162/2021, nel rispetto degli obiettivi dell’Azienda Sanitaria di riduzione delle liste d’attesa, di contenimento della emigrazione sanitaria dei cittadini della provincia di Ferrara e di vincolo economico aziendale necessario per concorrere alla complessiva sostenibilità del servizio sanitario regionale.

ART. 16 - CLAUSOLE TRANSITORIE FINALI

Per tutto quanto non previsto nel presente accordo si rinvia alle disposizioni previste dal Codice Civile, dalle specifiche norme nazionali e regionali in materia, dagli Accordi con la Regione Emilia-Romagna e le Associazioni rappresentative. Sono fatte salve eventuali modificazioni e integrazioni conseguenti a sopravvenuti indirizzi e disposizioni aziendali compatibili con l'assetto negoziale regionale.

Il presente Accordo, redatto in carta libera sarà assoggettato ad imposta di registro solo in caso d'uso, con oneri a carico del richiedente, conforme alle previsioni di cui agli articoli 1 e 40 del D.P.R. n° 131 del 26/04/1986 "Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro" e di cui all'articolo 1 - lettera b) - della Tariffa - parte seconda allegata al citato D.P.R.

L'Azienda U.S.L. di Ferrara trasmetterà il presente atto entro 30 giorni dalla data della sottoscrizione al Servizio Assistenza Territoriale – Sanità e Politiche Sociali della Regione Emilia-Romagna.

Letto, approvato e sottoscritto

Ferrara, lì

Il Direttore Generale AUSL Ferrara
Dott.ssa Monica Calamai

L’Amministratore Unico Società CIEMME s.r.l.
Dott. Federico Monti